



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

composta dai seguenti magistrati:

dr. Silvia R. Fabrizio	Presidente
dr. Francesco S. Filocamo	Consigliere
dr. Mariangela Fuina	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in II grado iscritta al n° 796 del Ruolo generale dell'anno 2016,
promossa da:

BANCA ..., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa come in atti dall'Avv.to ...

APPELLANTE

contro

SPA, in persona del legale rappresentante, ...

... SAS in persona
del legale rappresentante, rappresentati e difesi come in atti dagli Avv.ti ...

... Emanuele Argento;

APPELLATI

Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. .../16
pubblicata in data 28.4.2016.

Conclusioni delle parti.

Per l'appellante:

"OMISSIS"



"OMISSIS"

violazione dei doveri di correttezza, avendo l'impugnazione trovato parziale accoglimento.

Nulla va statuito infine in ordine alla affermata inefficacia delle garanzie fideiussorie, contenuta nella parte motiva della sentenza gravata, non essendo stata sollevata sul punto alcuna specifica censura.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio, quelle di primo grado nella misura già ivi determinata per l'intero, e quelle del presente grado liquidate per l'intero come in dispositivo, considerato il parziale accoglimento del gravame, vanno poste a carico dell'appellante nella misura della metà e compensate per la residua metà.

Nella medesima proporzione vanno ripartite le spese di CTU già liquidate quanto al primo grado e liquidate con separato decreto per i chiarimenti richiesti in questo grado, nei rapporti interni tra le parti.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata e rigettato ogni altro motivo ed eccezione, così provvede:

in accoglimento dell'opposizione proposta dagli attuali appellati, limitatamente alla richiesta principale formulata sub C) delle conclusioni dagli stessi rassegnate e rilevata l'insussistenza del credito azionato in via monitoria, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna della Banca appellante alla restituzione della somma di € 1.045.895,90 corrisposta dagli opposenti in esecuzione del D.I. opposto.

Condanna l'appellante alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dagli appellati in entrambi i gradi di giudizio, liquidate per l'intero, in favore dei procuratori antistatari per il presente grado in € per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensando tra le parti la residua metà.

Pone le spese di CTU, quelle del presente grado liquidate in solido a carico di entrambe le parti come da separato decreto, a carico di ciascuna parte nella misura del 50%, nei rapporti tra le stesse.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 21.1.2021.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

